



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5  
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma  
Tel. 06.98876993  
P.IVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it  
calcio5.gare@lnd.it  
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



## Stagione Sportiva 2023/2024

### Comunicato Ufficiale N. 955

- 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**
- 2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**
- 3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE**

#### **3.1. CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A FEMMINILE – PLAYOFF SCUDETTO**

Si pubblica, in allegato, il Regolamento dei PLAYOFF del Campionato Nazionale di Serie A Femminile per l'assegnazione del Titolo di Campione d'Italia 2023/2024.

**Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 03/05/2024.**

IL SEGRETARIO  
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE  
Avv. Luca Bergamini



## **REGOLAMENTO PLAYOFF 2023/2024**

### ***I Partecipazione, Doveri e Obblighi***

#### ***Articolo 1 Partecipazione***

1.01 Partecipano ai Playoff per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia Femminile 2023/2024 le otto Società classificate dal 1° all'8° posto della stagione regolare. (C.U. n. 1 del 01.07.2023 – C.U. n. 19 del 09.08.2023 - ART. 51 NOIF)

#### ***Doveri e obblighi***

1.02 Le Società realizzeranno le migliori condizioni possibili per lo svolgimento dei Playoff in conformità alle normative federali e di Lega.

1.03 Le Società partecipanti si impegnano a svolgere gli incontri della competizione nel rispetto del presente Regolamento.

1.04 Le Società si impegnano ad osservare i principi di Fair Play.

### ***II Coppa e Medaglie***

#### ***Articolo 2 Coppa e Medaglie***

2.01 Alla Società Campione d'Italia 2023/2024 sono assegnate una coppa e venticinque medaglie d'oro; una targa e venticinque medaglie d'argento saranno assegnate alla Società seconda classificata.

#### ***Scudetto tricolore***

2.02 La Società vincente i Playoff è proclamata vincente del Campionato ed acquisisce il titolo di "Campione d'Italia". La Società "Campione d'Italia" è autorizzata a fregiarsi, sulle maglie di gara per tutta la durata della stagione sportiva successiva, dello scudetto tricolore.

### ***III Organizzazione – Responsabilità***

#### ***Articolo 3 Organizzazione***

3.01 La Divisione Calcio a Cinque potrà adottare tutte le decisioni concernenti il presente Regolamento al fine di assicurare il miglior andamento dei Playoff.

#### ***Responsabilità delle Società partecipanti***

3.02 Le Società sono in ogni caso responsabili del comportamento delle proprie giocatrici, dirigenti, membri della Società, tifosi e di ogni altra persona svolgente una funzione per loro conto prima, dopo e durante gli incontri, secondo le norme federali e di Lega.



## **IV Formula**

### **Articolo 4 Formula**

4.01 La formula dei Playoff è fissata dal C.U. n. 19 del 09.08.2023.

#### **Giorni e orari di gara**

4.02 La Divisione si riserva di variare le date e l'orario indicato nel C.U. n. 19 del 09.08.2023 in relazione a qualsiasi esigenza televisiva e organizzativa.

4.03 L'orario di inizio per le gare dei Playoff è fissato per le **19.00**.

## **V Rifiuto di giocare, partite abbandonate o non disputate a causa di una Società**

### **Articolo 5**

5.01 Una Società che partecipa ai Playoff ha l'obbligo di giocare tutte le partite in cui è coinvolta.

5.02 Fermo restando le ulteriori sanzioni che adatteranno gli Organi di Giustizia Sportiva anche a carico di Società e tesserati in caso di rinuncia e/o ritiro a giocare in una gara dei Quarti di Finale e/o Semifinale da parte di una Società, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 53 delle NOIF, la stessa verrà esclusa dal proseguimento dei Playoff. La Società rinuncia anche a ricevere eventuali contributi e/o premi della Divisione, disposti nel corso della stagione 2023/2024.

5.03 Nei casi previsti al precedente paragrafo oltre alle conseguenze sportive ed economiche previste dalle NOIF è fissata l'ammenda minima di 4.000,00 euro. Gli Organi di Giustizia Sportiva possono adottare ulteriori sanzioni.


### **Articolo 6 Obbligo di raggiungere il Comune sede della gara e causa di forza maggiore**

6.01 Con riferimento all'art. 55 delle NOIF le Società hanno l'obbligo di raggiungere il Comune sede delle gare di Playoff il giorno prima della disputa delle stesse.

6.02 La declaratoria della causa di forza maggiore compete agli Organi di Giustizia Sportiva della FIGC con le procedure di cui al successivo art. 12.02.

6.03 Qualora una partita, per causa di forza maggiore, sia interrotta prima dello scadere del tempo regolamentare o durante i tempi supplementari, l'incontro, in linea di principio, dovrà essere giocato entro le 48 ore successive.

6.04 La Divisione si riserva di variare di 24 ore le gare successive connesse alla gara interrotta per cause di forza maggiore.



## VI Palloni di gara - Principi di protocollo e organizzazione gara

### Articolo 7 Palloni

- 7.01 Come disposto dal C.U. N.1 del 01.07.2023 verranno utilizzati palloni di giuoco ufficiali, in linea con l'obbligatorietà del pallone unico ivi contemplata.

### Articolo 8 Principi di protocollo e organizzazione gara Disposizioni di gara e allenamenti

- 8.01 Dovranno essere osservate le seguenti disposizioni

#### a) INGRESSO NEL RECINTO DI GIOCO

L'ingresso nel recinto di giuoco, negli spogliatoi, e nel rettangolo di giuoco è riservato esclusivamente alle persone indicate nella distinta presentata all'arbitro prima della gara secondo quanto previsto all'art. 66 delle N.O.I.F.

Tutte le persone ammesse nel recinto di giuoco, debbono essere identificate dall'arbitro mediante documento personale di riconoscimento.

La Divisione Calcio a 5 può autorizzare l'ingresso nel recinto di giuoco, nel riscaldamento pre-gara, fino ad un massimo di 5 (cinque) componenti aggiuntivi la Delegazione indicata nella distinta gara, previa richiesta da parte della Società interessata.

Tali prescrizioni acquisiscono particolare significato in occasione delle gare ove vi sia l'utilizzo del campo della Divisione, in quanto i danni che i non autorizzati dovessero procurare alla struttura del campo smontabile ricadranno sotto la responsabilità della Società ospitante.

#### b) TUTELA ORDINE PUBBLICO in occasione delle gare

Si richiama il disposto dell'art. 62 delle N.O.I.F.

Si riporta ai soli fini di memoria il comma 2, 2 Bis e 5, del predetto art. 62

*"2. Le Società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi di giuoco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio.*

*2 bis È vietato introdurre e/o utilizzare negli stadi e negli impianti sportivi materiale pirotecnico di qualsiasi genere, strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere, disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, incitanti alla violenza o discriminatorie per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configurati propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.*


*5. L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara".*

#### c) POTERI E DOVERI dell'arbitro in ordine all'inizio, alla prosecuzione o alla interruzione delle gare

1) Si richiama il disposto dell'art.64 delle N.O.I.F.

Si riportano ai soli fini di memoria i commi 2 e 3 del predetto art.64.

*"2. L'arbitro deve astenersi dall'iniziare o dal far proseguire la gara, quando si verificano fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o delle giocatrici, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio, anche a seguito del lancio di oggetti, dell'uso di materiale pirotecnico di qualsiasi genere o di strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere. L'arbitro ha facoltà di far proseguire la gara, proforma, esclusivamente per fini cautelativi o di ordine pubblico.*



3. È fatto obbligo all'arbitro di astenersi dal dare inizio o dal far proseguire la gara, qualora, anche al di fuori del verificarsi dei fatti o delle situazioni previste al precedente comma, si siano introdotte nel recinto di giuoco persone la cui presenza non sia consentita dalle disposizioni federali. In tal caso, impregiudicato ogni successivo giudizio da parte degli organi disciplinari, la gara non iniziata o sospesa deve essere disputata secondo le disposizioni delle Leghe o dei Comitati competenti".

2) Si richiama l'attenzione sul fatto che al termine della gara gli spettatori non dovranno accedere al rettangolo di giuoco prima che gli arbitri, giocatrici e dirigenti abbiano fatto rientro negli spogliatoi.

L'eventuale inosservanza verrà menzionata dall'arbitro e/o dal commissario di campo per le valutazioni di carattere sanzionatorio, anche pecuniarie, a carico delle Società, salvo ulteriori provvedimenti.

3) Si segnala che tutti i tesserati, espulsi o allontanati dal terreno di giuoco nel corso della gara a seguito di provvedimento disciplinare, devono permanere fino alla fine dell'incontro nella zona degli spogliatoi.

L'eventuale inosservanza verrà menzionata dall'arbitro e/o dal c.d.c. nel referto per le valutazioni di carattere sanzionatorio a carico del tesserato e della Società d'appartenenza.

4) Si rammenta che durante lo svolgimento del gioco possono essere trasmesse nell'impianto esclusivamente comunicazioni di servizio e di sicurezza nonché messaggi relativi ai cambiamenti del risultato ed alle sostituzioni.

#### **d) DISTINTE DI GARA**

Entrambe le squadre dovranno compilare elettronicamente dall'apposita Area Società le distinte gara che dovranno consegnare all'arbitro almeno 60 minuti prima del calcio d'inizio. Qualora la distinta di gara non fosse compilata e consegnata in tempo, l'arbitro menzionerà tale fatto sul referto per le sanzioni da parte degli Organi di Giustizia Sportiva. Nel caso di specie l'Organo di Giustizia Sportiva adotterà la sanzione minima di euro 500,00.

#### **e) TEMPO DI ATTESA**

Con riferimento all'art.54 delle NOIF e alla Regola 7 del Regolamento di giuoco, nelle gare dei Playoff il tempo di attesa è fissato in 5 minuti.

#### **f) ALLENAMENTI**

Le Società partecipanti sono autorizzate ad allenarsi nell'impianto in cui verrà disputata la partita il giorno prima delle gare.

È consentito di svolgere una sessione di allenamento della durata minima di 50 minuti e che non potrà comunque superare 90 minuti.

Le Società ospitanti dovranno far pervenire entro 72 ore dalla gara alla Divisione Calcio a Cinque e in copia all'altra Società l'orario di inizio dell'allenamento che dovrà prevedersi tra le ore 16.00 e le ore 19.00 del giorno antecedente la gara.

In difetto della predetta comunicazione e/o della disponibilità dell'impianto è addebitata una ammenda pari a euro 1.500,00.



## g) PALLONI PER ALLENAMENTI E RISCALDAMENTO PRE-GARA

Per le gare e le sessioni di allenamento eventualmente previste nell'impianto di gara, i palloni ufficiali devono essere forniti dalla Società di casa. I palloni usati per le sessioni di allenamento e per il riscaldamento pre-gara devono essere identici a quelli usati per la gara.

La Società di casa deve fornire alla Società ospitata almeno 10 palloni per la sessione di allenamento e per il riscaldamento pre-gara

In difetto della messa a disposizione dei palloni per l'allenamento e per il riscaldamento pre-gara è addebitata una ammenda pari a euro 1.000,00.

## h) MEDIA

I Quarti di Finale e le Semifinali saranno trasmesse su Futsal TV.

### **VII Partecipazione delle giocatrici**

#### **Articolo 9**

9.01 A ogni effetto si richiama quanto disposto dal C.U. n. 1 del 01.07.2023.

### **VIII Divise di gara di giocatrici ed allenatori/allenatrici**

#### **Articolo 10 Colori**

10.01 Si rammenta che agli effetti della normativa federale e di Lega la squadra prima nominata deve considerarsi squadra di casa.

Si rammenta la previsione in materia per il campionato nazionale di Serie A Femminile di cui al C.U. n. 1 del 01.07.2023.

#### **Divisa di gara Numeri delle maglie da gioco**

10.02 Tenuto conto delle vigenti norme federali le Società dovranno utilizzare le maglie contrassegnate dal n.1 al n. 99 e potranno inserire nella parte posteriore il cognome della giocatrice. La maglia n. 1 può essere utilizzata solo da uno dei portieri. Nel caso nessuno dei portieri indossi il numero 1 questo non potrà essere indossato da nessuna giocatrice di movimento.

#### **Logo Divisione**

10.03 Un badge con il logo della Divisione deve apparire sulla zona libera della manica destra della maglia. Nel caso di specie l'organo di giustizia sportiva adotterà la sanzione minima di euro 500,00.

#### **Allenatori/Allenatrici**

10.04 Gli allenatori, in tutte le gare dei Playoff dovranno indossare la giacca e la cravatta o in alternativa una tuta sociale recante il logo della Società. Le Allenatrici in tutte le gare dei Playoff dovranno indossare casual business o in alternativa una tuta sociale recante il logo della Società. Qualora un allenatore/allenatrice contravvenisse alla disposizione di cui al presente articolo, il direttore di gara menzionerà tale fatto sul referto per le sanzioni da parte degli Organi di Giustizia Sportiva. Nel caso di specie l'organo di giustizia sportiva adotterà la sanzione minima di euro 300,00.



## **IX Antidoping**

### **Articolo 11**

- 11.01 Le gare dei Playoff sono oggetto, come gli incontri della stagione sportiva, a controlli antidoping. Si rammenta che la normativa antidoping è disponibile su [www.divisionecalcioc5.it](http://www.divisionecalcioc5.it) nella sezione specifica ed in ogni caso su [www.settoretecnico.figc.it](http://www.settoretecnico.figc.it), [www.coni.it](http://www.coni.it) nelle relative sezioni.

## **X Disciplina sportiva**

### **Articolo 12 Disciplina Sportiva**

- 12.01 La disciplina sportiva è riferita agli Organi di Giustizia Sportiva della FIGC.

#### **Presentazione di reclami e appelli**

- 12.02 Trattandosi di manifestazione a rapido svolgimento al fine di assicurare il regolare svolgimento dei Playoff le modalità procedurali in uno con le necessarie abbreviazioni dei termini sono fissate dal comunicato ufficiale FIGC n. 172/A del 04.03.2024 che si allega.

## **XI Impianti**

### **Articolo 13 Capienza e dimensioni Quarti di Finale e Semifinali**

- 13.01 Secondo quanto fissato dal Regolamento Impianti Sportivi pubblicato con C.U. n. 600 del 09.08.2023 lo svolgimento delle gare di Playoff dei Quarti di Finale dovranno svolgersi in impianto con capienza pari ad almeno 1.000 spettatori.
- 13.02 In deroga alla previsione di cui al punto 13.01 il Consiglio Direttivo della Divisione, ha fissato che per la stagione sportiva 2023/2024 le gare valevoli per i Quarti di Finale e per le Semifinali possono svolgersi nell'impianto utilizzato per la stagione regolare.

## **XII Gara di Finale**

- 14.01 Il Regolamento della gara di Finale sarà definito con un Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione

## **XIII Inadempienze - Ammende organizzative**

- 15.01 La Divisione Calcio a Cinque, qualora, a suo insindacabile giudizio, non vengano assicurati i servizi previsti dal presente Regolamento, potrà sostituirsi alla Società di casa addebitandone i costi alla stessa tramite addebito sulla scheda contabile trattenuta presso la Divisione Calcio a Cinque.
- 15.02 Trattandosi di materia di natura esclusivamente organizzativa, fatte salve le specifiche previsioni di cui al presente Regolamento, nei casi di inadempienza, sono comunque fissate le ammende che di seguito si riportano:



- mancata consegna della distinta gara elettronica (€ 500,00)
- mancata disponibilità dell'impianto per gli allenamenti (€ 1.500,00)
- mancata disponibilità dei palloni per allenamenti e riscaldamento pre-gara (1.000,00)
- mancato rispetto dell'obbligo della giacca e cravatta/tuta sociale da parte dell'allenatore (€ 300,00)
- mancata rispetto dell'obbligo di apposizione dello specifico logo della Divisione (€ 500,00)

#### **XIV Disposizioni ulteriori**

##### **Articolo 16 Biglietti - Posti VIP**

- 16.01 È fatto obbligo alle Società ospitanti di riservare e di porre a disposizione delle Società ospitate, se richiesti, un numero di biglietti, a pagamento, e/o di posti, nel caso di accesso gratuito, almeno pari al 25% della capienza dell'impianto.  
Le Società dovranno inoltre riservare, se richiesto, N. 5 posti VIP in posizione centrale nella tribuna per le Società ospitate.

##### **Direttori di gara**

- 16.02 Per le gare dei Playoff verranno designati oltre al primo, al secondo arbitro e al cronometrista, il terzo arbitro come previsto della regola 6 del Regolamento di giuoco.

##### **Impianto - Manto di gioco**

- 16.03 Le Società potranno richiedere alla Divisione anche nelle gare dei Quarti di Finale e di Semifinale l'utilizzo del campo smontabile in legno della Divisione Calcio a Cinque.  
La Divisione si riserva di valutare di volta in volta, secondo l'ordine d'arrivo delle eventuali richieste di utilizzo, la concessione del campo smontabile anche in ragione delle connesse tematiche logistiche e temporali per l'installazione del campo.  
Resta inteso che i costi connessi all'eventuale utilizzo del campo smontabile in legno della Divisione Calcio a Cinque saranno a carico della Società richiedente fermo restando che la Divisione Calcio a Cinque si riserva di valutare la concessione di un contributo per le spese sostenute.

##### **Tutela assicurativa**

- 16.04 A ogni effetto si fa espresso riferimento alla tutela assicurativa tesserati LND di cui al C.U. n. 1 del 01.07.2023.

#### **XV Circostanze impreviste**

##### **Articolo 17**

- 17.01 La Divisione deciderà su ogni aspetto non considerato in questo Regolamento. Tali decisioni sono definitive.

##### **Norme generali - Rinvio Articolo 18**

- 18.01 Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento ove applicabile si rinvia a quanto più generale previsto dalla normativa federale vigente.

*IL PRESIDENTE*  
Avv. Luca Bergamini

*IL SEGRETARIO*  
Fabrizio Di Felice

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 172/A

### ABBREVIAZIONE DEI TERMINI E MODALITA' PROCEDURALI PARTICOLARI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LA STAGIONE 2023-2024 RELATIVI:

- ALLA FASE DEI PLAY OFF E PLAY OUT PER L'ASSEGNAZIONE DEL TITOLO DI CAMPIONE D'ITALIA SERIE A MASCHILE DI CALCIO A 5;
- ALLA FASE DEI PLAY OFF PER L'ASSEGNAZIONE DEL TITOLO DI CAMPIONE D'ITALIA SERIE A FEMMINILE DI CALCIO A 5;
- ALLA FASE DI PLAY OFF E PLAY OUT DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A2 ELITE MASCHILE DI CALCIO A 5;
- ALLA FASE DI PLAY OFF E PLAY OUT DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A2 MASCHILE DI CALCIO A 5;
- ALLA FASE DI PLAY OFF E PLAY OUT DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B MASCHILE DI CALCIO A 5;
- ALLA FASE DI PLAY OFF DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B FEMMINILE DI CALCIO A 5;
- ALLE GARE DI AMMISSIONE ALLA II FASE E GARE DEI PLAY-OFF PER L'AMMISSIONE ALLA FINAL FOUR PER L'ASSEGNAZIONE DEL TITOLO DI CAMPIONE D'ITALIA UNDER 19 MASCHILE E FEMMINILE DI CALCIO A 5;
- ALLE GARE DELLA FASE NAZIONALE DEL CAMPIONATO UNDER 21 REGIONALE DI CALCIO A 5 PER L'AMMISSIONE ALLA FINAL FOUR DELLA FASE NAZIONALE;
- ALLE GARE DELLA FASE NAZIONALE DEL CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE DI CALCIO A 5 PER L'AMMISSIONE ALLA FINAL FOUR DELLA FASE NAZIONALE;
- ALLA FASE NAZIONALE DEGLI SPAREGGI TRA LE SECONDE CLASSIFICATE DEI CAMPIONATI REGIONALI PER LA PROMOZIONE AL CAMPIONATO DI SERIE B MASCHILE E FEMMINILE STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta della Divisione Calcio a 5 di abbreviare i termini, nella stagione sportiva 2023/2024, per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo della Divisione ed alla corte di Corte Sportiva di Appello a livello nazionale relativi alle seguenti gare:
  - fase dei play-off e play-out per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia Serie A Maschile di calcio a 5;
  - fase dei play-off per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia Serie A Femminile di calcio a 5;
  - fase di play-off e play-out del campionato nazionale di serie A2 Elite maschile di calcio a 5;
  - fase di play-off e play-out del campionato nazionale di serie A2 maschile di calcio a 5;
  - fase di play-off e play-out del campionato nazionale di serie B maschile di calcio a 5;
  - fase di play off del campionato nazionale di serie B Femminile di calcio a 5;
  - gare di ammissione alla II fase e gare dei play-off per l'ammissione alla Final Four per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia under 19 maschile e femminile di calcio a 5;
  - gare della fase nazionale del campionato under 21 regionale di calcio a 5 per l'ammissione alla

- final four della fase nazionale;
  - gare della fase nazionale del campionato under 19 regionale di calcio a 5 per l'ammissione alla final four della fase nazionale;
  - fase nazionale degli spareggi tra le seconde classificate dei campionati regionali per la promozione al campionato di serie B maschile e femminile stagione sportiva 2024/2025.
- 
- ritenuto che i calendari di dette gare impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare;
  - visto l'art. 49, comma 12, del Codice di Giustizia Sportiva;
  - visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione I del Codice di Giustizia Sportiva;
  - visti gli artt. 66, lett. b), e 67 del Codice di Giustizia Sportiva;
  - visto l'art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva

### d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), e 67 del Codice di Giustizia Sportiva incardinati con riferimento alle gare delle Fasi delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti di prima istanza dinanzi al Giudice Sportivo instaurati su ricorso della parte interessata:
  - il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo, è fissato entro 30 minuti dal termine della stessa; il preannuncio dovrà essere consegnato per iscritto in duplice copia agli arbitri della gara;
  - gli arbitri provvederanno a consegnare copia del preannuncio alla controparte, annotando tale adempimento sul referto di gara alla voce "varie";
  - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 9:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;
  - il termine entro cui devono essere depositate le eventuali controdeduzioni al Giudice Sportivo con atto da trasmettere alla società appellante in uno alla prova di ricezione dell'atto da parte di tale società, è fissato alle ore 11.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;
  - il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.
  
- 2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale se concernenti il risultato della gara, devono esser proposti e pervenire alla Corte Sportiva di Appello, in una con le relative motivazioni, unitamente al contributo entro le ore 9:00 del giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 11:00 dello stesso giorno;
  - la Corte Sportiva di Appello si riunirà nello stesso giorno di proposizione dei reclami e la decisione della Corte Sportiva di Appello sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;

- l'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, dovranno avvenire attraverso deposito presso apposita Segreteria, costituita in loco, che provvederà ad inviarli, secondo le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva, alle eventuali controparti ed agli organi di Giustizia Sportiva e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati;
- il termine che cade in un giorno festivo non è prorogato al giorno successivo;

per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 MARZO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina